



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Pierpaolo Grasso	Consigliere
Michela Muti	Primo Referendario
Giovanni Natali	Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

viste le richieste di parere avanzate dal Sindaco del Comune di Chieuti (FG) con nota prot. 1122 del 12.2.2020, assunta al protocollo della Sezione n. 578 di pari data, e con nota 1898 del 6.3.2020, assunta al protocollo della Sezione n. 959 di pari data;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 23.3.2020, convocata con ordinanza n. 26/2020 e svoltasi in video conferenza mediante collegamenti da remoto ex d.P.C.M. 8.3.2020 e d.l. 17.3.2020, n. 18.

Premesso in

FATTO

Con la prima nota citata è stata formulata una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in materia di dissesto degli enti locali. In particolare, dopo aver:

- ipotizzato che: *i*) un Comune abbia dichiarato il dissesto finanziario in una data antecedente il 31.12 di un anno solare (in ipotesi il 30 ottobre) e che *ii*)

per fatti ed eventi avvenuti prima di tale dichiarazione il Comune abbia conferito incarico legale per resistere in giudizio dopo la data della dichiarazione di dissesto ma prima del 31.12. dell'anno solare;

- evidenziato che «*il dissesto si considera sino al 31/12 dell'anno solare*»;

è stato chiesto di sapere se:

- 1) gli incarichi conferiti dall'ente per resistere in giudizio nell'arco temporale compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e la chiusura dell'esercizio dell'anno solare riferito allo stesso dissesto rientrino nelle competenze dell'organo straordinario di liquidazione o in quelle dell'ente;
- 2) qualora il giudizio per il quale si è provveduto a incaricare il legale nell'arco temporale indicato si concluda nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto, la parcella vada imputata all'esercizio di competenza dell'organo straordinario di liquidazione o all'esercizio di contabilità ordinaria del Comune.

Con la seconda delle citate note, integrativa della prima, è stato chiesto di conoscere se, laddove l'incarico al legale sia stato affidato nell'intervallo tra la dichiarazione del dissesto e la competenza dell'anno solare afferente al dissesto, ma tutti gli atti e le attività propedeutiche da parte dello stesso legale si svolgano negli anni successivi alla dichiarazione di dissesto, le parcelle relative alle attività poste in essere siano da imputare all'esercizio di competenza dell'organo straordinario di liquidazione o all'esercizio di contabilità ordinaria del Comune.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente la Sezione è chiamata a scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

L'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «*pareri in materia di contabilità pubblica*».

In linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (cfr. «Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva» deliberati nell'adunanza del 27.4.2004, poi integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010), deve concludersi per:

- l'ammissibilità soggettiva, provenendo la richiesta da uno degli enti territoriali (comune) tassativamente legittimati all'attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stata la medesima formulata dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente (ex art. 50 TUEL);
- l'ammissibilità oggettiva, in quanto il quesito: *i*) presuppone l'interpretazione di disposizioni rilevanti sotto il profilo contabile, tali essendo quelle in tema di riparto di competenze nell'ambito della procedura di dissesto finanziario; *ii*) non interferisce, per quanto consta, con le funzioni giurisdizionali del giudice contabile né con quelle di altre magistrature; *iii*) pur traendo spunto dalla concreta situazione finanziaria che interessa il Comune istante (che ha dichiarato il dissesto con deliberazione C.C. n. 39 del 22.11.2017), è formulato in termini di generalità e astrattezza; come infatti più volte chiarito anche dalla Sezione delle Autonomie, l'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti prescinde dalla fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere dell'ente e fornisce soluzioni in termini di stretto principio.

2. Passando al merito, la disciplina del dissesto finanziario (Titolo VIII, Capi II-IV del TUEL) è preordinata al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un'apposita procedura di risanamento.

3. Come osservato da questa Sezione (delib. n. 98/2017/PAR), «*In tema di dissesto dell'ente locale, la normativa che si è succeduta nel tempo (d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68; d.p.r. 24 agosto 1993, n. 378; d.lgs 25 febbraio 1995, n. 77; d.lgs 11 giugno 1996, n. 336; d.lgs 15 settembre 1997, n. 342; d.lgs 23 ottobre 1998, n. 410; d.p.r. 13 settembre 1999, n. 420; d.p.r. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244-272 d.lgs 267/2000), ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente*».

In particolare, in base al TUEL (e per quanto di interesse in questa sede):

- soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione (OSL), incaricato di provvedere al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell'ente, chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all'origine del dissesto (art. 245);
- l'OSL – che è nominato con d.P.R. su proposta del Ministro dell'Interno e il cui insediamento avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina (art. 252, comma 1) – ha competenza relativamente a «*fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato*» (che il consiglio dell'ente locale presenta per l'approvazione al Ministro dell'Interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'OSL: art. 259, comma 1) e provvede a: a) la rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 254; b) l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell'art. 255; c) la liquidazione e il pagamento della massa passiva, ai sensi dell'art. 256 (art. 252, comma 4);
- l'OSL provvede – entro 180 giorni dall'insediamento (elevati di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province) – all'accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione, in cui sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'OSL in ordine a vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b) (art. 254, commi 1 e 3);
- il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'Interno, a cui l'OSL provvede entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'art. 254, comma 1; a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, e comunque entro 24 mesi dall'insediamento, l'OSL predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente

all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti, e lo deposita presso il Ministero dell'Interno in vista dell'approvazione da parte di quest'ultimo (art. 256, commi 1 e 6);

- entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione ministeriale, l'OSL provvede al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata; entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'OSL è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione e a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione (art. 256, commi 9 e 11);
- il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale (art. 265, commi 1 e 2).

4. In merito alla locuzione *«fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato»* (art. 252, comma 4, TUEL), la Sezione regionale di controllo per la Campania (delib. n. 132/2018) ha chiarito che essa deve essere *«interpretata (in base ai noti canoni ermeneutici generali, di cui all'art. 12 delle preleggi) secondo l'uso comune delle espressioni usate dal legislatore e dunque, nel caso, secondo le ordinarie conoscenze giuridiche della materia alla quale tali elementi normativi appartengono, ossia – nella fattispecie – secondo le comuni conoscenze del diritto privato»*. Ciò posto, richiamata la distinzione dei fatti giuridici in «atti giuridici» e «fatti giuridici in senso stretto», la Sezione ha affermato che *«tipico "fatto giuridico" produttivo di effetti non voluti da chi lo ha posto in essere è il "fatto illecito", da intendere quale "fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto [da] risarcire" (ex art. 2043 c.c.), ovvero anche come inadempimento contrattuale (ex art. 1218 c.c.)»*.

5. Con disposizione di interpretazione autentica l'art. 5, comma 2 del d.l. 29.3.2004, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.5.2004, n. 140) ha

stabilito che «*Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico*»; approvazione che l'OSL deve effettuare entro 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento per poi trasmettere il rendiconto all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione (cfr. art. 256, comma 11, TUEL).

6. Sul piano dell'imputazione contabile vengono in rilievo:

- l'art. 183 TUEL, in base al quale tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (principio della competenza potenziata), secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 (comma 5);
- il § 5 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; dopo aver ribadito che pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili (§ 5.1), afferma che «*gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al*

legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata» (§ 5.2, lett. g).

7. Ciò posto, è possibile rispondere ai quesiti del Comune nei termini seguenti.

7.1 Il conferimento di un incarico legale nell'arco temporale ipotizzato (tra il 30.10 di un anno solare – data dell'ipotizzata dichiarazione di dissesto – e il successivo 31.12) integra uno degli «atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ex art. 252, comma 2, TUEL (di competenza dell'OSL) laddove il consiglio comunale dell'ente dissestato abbia presentato l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto (nel rispetto del termine perentorio di tre mesi dal decreto di nomina dell'OSL: art. 259, comma 1, TUEL).

7.2 Ove si realizzi l'ipotesi che precede, non appare dubitabile che l'obbligazione pecuniaria derivante dal conferimento dell'incarico integri per l'ente locale un debito «correlato» a tale atto di gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004.

È stato infatti chiarito che tale disposizione con «l'utilizzo del termine "correlati" fa riferimento al momento genetico della nascita dell'obbligazione... Invero, la giurisprudenza amministrativa formatasi sulla nuova norma ha ritenuto che la stessa debba essere letta in accordo con la logica del sistema, e con le ragioni giustificatrici della speciale previsione derogatoria, di "isolare" i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi, con un approccio sostanzialistico che guarda più all'atto o fatto di gestione, anziché al dato formale della qualificazione dei conseguenti debiti in termini civilistici di perfezione, esigibilità, certezza, liquidità ecc. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, sentenza

dell'8.6.2006, n. 6804). Pertanto, devono ritenersi di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione tutti i debiti derivanti da obbligazioni sorte in forza di atti di gestione posti in essere, dalla Pubblica Amministrazione, fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato... il tenore letterale dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legge ("debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi in bilancio riequilibrato") nel riferirsi genericamente ai "debiti" non legittima alcuna distinzione in relazione al possesso dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità» (Tribunale civile di Arezzo, sentenza n. 708 dell'8.6.2016).

7.3 Nel caso del conferimento di un incarico professionale si è in presenza di un contratto d'opera intellettuale a prestazioni corrispettive con adempimento non contestuale ma differito; dal contratto sorge a carico del soggetto conferente un'obbligazione di pagamento non liquida ed esigibile, destinata a divenire tale a seguito dello svolgimento della prestazione professionale.

Si riscontra, in altri termini, la nascita di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, oggetto di impegno contabile secondo le illustrate regole dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, priva del requisito di liquidità e esigibilità per la prestazione professionale non ancora eseguita.

In proposito, in linea con la deliberazione della Sezione n. 104/2019/PAR, il Collegio richiama, condividendolo, quanto affermato dal Giudice amministrativo (Cons. Giust. Amm. Regione siciliana, sentenza n. 580 del 29.10.2018, richiamata di recente da T.A.R. Sicilia, sentenza 2811 del 5.12.2019):

«... la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (Cons. giust. sic. 9.7.2018 n. 382; Id., 2.5.2017 n. 203; Id., 3.6.2015 n. 423).

La tesi è seguita anche dal Consiglio di Stato (Cons. St., IV, 9.4.2018 n. 2141).

... E' dunque irrilevante la nozione di liquidità ed esigibilità del credito prima o dopo la dichiarazione di dissesto: anche i debiti dell'ente locale che diventano liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto entrano nella massa passiva e nella liquidazione

concorsuale, se derivano da fatti e atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto medesima.

La ratio legis è garantire la par condicio creditorum, e l'esegesi che attrae alla procedura concorsuale tutti i debiti dell'ente locale imputabili a fatti o atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto è più satisfattiva di tale ratio rispetto all'esegesi che lascia sfuggire alla massa passiva, consentendo la prosecuzione di azioni esecutive individuali, i debiti divenuti liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto, anche se sorti prima di essa, senza avere dunque riguardo al fatto genetico dell'obbligazione, ma solo al momento, del tutto contingente e legato a eventi casuali e non controllabili e prevedibili, in cui il debito diventa esigibile.

... Del resto la ricostruzione interpretativa cui il Collegio ha aderito e aderisce, trova avallo non solo in recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (la già citata sez. IV, n. 2141/2018), ma anche negli indirizzi espressi da parte della Corte costituzionale, nella sentenza 21.6.2013 n. 154, relativa alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma (art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, d.l. n. 2/2010, conv. in l. n. 42/2010 nella parte in cui dispone, "ai fini di una corretta imputazione del piano di rientro", che il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del d.l. n. 112 del 2008" si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data").

La Corte ha ribadito che "in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione".

Secondo la Corte, sarebbe infatti "irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura

giudiziaria di durata non prevedibile. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l'obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [...] dagli effetti del debito pregresso [...]».

7.4 Deve, in ogni caso, essere adeguatamente segnalato come sussista una rilevante problematica interpretativa sull'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, sul quale verte proprio il proposto quesito.

In particolare, con specifico riferimento all'individuazione delle risorse destinate a finanziare gli oneri derivanti dall'adozione, dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, del provvedimento di c.d. acquisizione sanante ex art. 42-*bis* del d.P.R. 8.6.2001, n. 327 (recante il «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*»), con ordinanza n. 1994 del 20.3.2020 la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la risoluzione di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, dando atto dell'esistenza di due indirizzi:

- per il primo, che valorizza il dato formale, *«il provvedimento de quo avrebbe un carattere non ricognitivo (di un debito preesistente), ma costitutivo (di una posta passiva prima inesistente). ... giacché l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante dopo la dichiarazione di dissesto (recte, dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato) determinerebbe la costituzione ex novo di una posta passiva in capo al Comune, i relativi oneri non potrebbero che gravare sul bilancio ordinario dell'Ente»;*
- per il secondo, che privilegia invece considerazioni di carattere sostanziale, sistematico e teleologico, *«si deve attribuire importanza decisiva non al momento in cui si è strutturalmente realizzata la fattispecie costitutiva dell'obbligazione, bensì al nesso causale e funzionale che lega l'attuale obbligazione all'illegittimo "atto o fatto di gestione" pregresso. ... pertanto, anche un'obbligazione civilisticamente sorta ex novo dopo la dichiarazione di dissesto (recte, dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, purché prima della chiusura della gestione straordinaria) rientrerebbe nella competenza dell'organo di liquidazione, ove comunque direttamente correlata ad un illegittimo "atto o fatto di*

gestione" antecedente al dissesto, di cui, in un'ottica di analisi economica del diritto, rappresenti nient'altro che l'attuale riflesso pecuniario».

Nel rimettere all'Adunanza plenaria la soluzione del contrasto giurisprudenziale richiamato, la Sezione Quarta ha aggiunto le seguenti ulteriori considerazioni a quelle poste a sostegno del secondo degli indirizzi riferiti:

- l'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 sottende, con ogni evidenza, *«la volontà del Legislatore di rendere quanto più possibile ampia la competenza dell'organo straordinario di liquidazione»;*
- alla luce del significato generale dell'espressione «correlazione», è *«ragionevole ritenere che la disposizione abbia inteso concentrare in capo alla gestione straordinaria, senza alcuna eccezione, tutte le poste debitorie comunali comunque causalmente e funzionalmente rivenienti da scelte e condotte gestionali anteriori al dissesto, a prescindere dalla relativa qualificazione giuridica, dall'eventuale sopravvenienza al dissesto e dall'intervenuta emanazione, in proposito, di pronunce giurisdizionali. Si propugna, in sostanza, un'esegesi delle disposizioni in commento che attribuisca carattere integrale, generale ed omnicomprensivo alla competenza dell'organo straordinario, da intendersi riferita a tutti i riflessi debitori attuali (anche, dunque, sopravvenuti ex novo) di "atti e fatti di gestione" antecedenti al dissesto»;*
- lo scopo della procedura di dissesto è quello di *«riportare l'Ente locale in bonis, escludendo dal relativo bilancio tutte le poste debitorie comunque connesse alla condotta amministrativa pregressa: la procedura, infatti, tende a "sterilizzare" tutte le attuali conseguenze negative, in termini patrimoniali e finanziari, degli "atti e fatti di gestione" antecedenti al dissesto, consentendo in tal modo l'ordinata ripresa delle funzioni istituzionali dell'Ente».*

7.5 In definitiva, anche tenuto conto delle considerazioni da ultimo richiamate, ritenendo preferibile l'interpretazione di una maggiore estensione delle competenze dell'OSL, è possibile concludere che:

- i debiti certi, liquidi ed esigibili correlati a fatti e atti verificatosi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato rientrano nella competenza dell'OSL;
- i debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti e atti rientrano nella competenza dell'OSL laddove diventino certi, liquidi ed

esigibili anche successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ma comunque non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione da parte dello stesso OSL ex art. 256, comma 11, TUEL;

- il conferimento di un incarico legale avvenuto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato si pone come fatto genetico di un debito nei confronti del Comune dissestato, destinato a ricadere nella competenza liquidatoria dell'OSL ove la relativa parcella – che rende liquida ed esigibile l'obbligazione pecuniaria – intervenga dopo la data della dichiarazione di dissesto ma entro quella di approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'OSL.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2020.

Il magistrato relatore

F.to Giovanni Natali

Il Presidente

F.to Maurizio Stanco

Depositata in segreteria il 24 marzo 2020

Il Direttore della segreteria

F.to Salvatore Sabato